



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Prot. N° 0009698
Cat. I Classe 11

Loano, lì 17 marzo 2017

Ai sigg.ri

Dirigenti

Posizioni organizzative

del Comune di LOANO

E p.c.

Servizio Gestione Risorse Umane
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Sede

Oggetto: Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dall'articolo 13 del D.Lgs. 25 maggio 2016 numero 97. Indicazioni operative.

L' articolo 14 del D.Lgs.14 marzo 2013 n. 33 recante norme in materia di Trasparenza e pubblicazione di dati, come noto, prevede obblighi di pubblicazione, sul sito istituzionale del comune, a carico di soggetti titolari di incarichi politici, di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo.

In particolare l'articolo 14 **al comma 1** prevede la pubblicazione delle seguenti informazioni:

- a) *l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;*
- b) *il curriculum;*
- c) *i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;*
- d) *i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;*
- e) *gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;*

f) *le dichiarazioni di cui all'[articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441](#), nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli [articoli 3 e 4](#) della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 7](#).*

Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 di “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza [...]*”, ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo 33/2013 aggiungendo i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies imponendo alle amministrazioni la pubblicazione dei dati che siano, altresì, riferibili:

(...) ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (**comma 1 – bis**)

Per quanto riguarda i dati da pubblicare il d.lgs. 97/2016 non ha introdotto alcuna modifica alle informazioni e alle dichiarazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. da a) ad f) cui si rinvia.

Obblighi di pubblicazione a carico dei titolari di incarichi dirigenziali

- **Il comma 1-bis** dell'art. 14 estende gli obblighi di trasparenza di cui al **co. 1, lett. da a) ad f) anche ai titolari di incarichi dirigenziali**, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

Secondo l'interpretazione formulata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle **Linee guida** recanti *Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e di incarichi dirigenziali* a norma dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, pubblicate il 15/03/2017, poiché nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti i titolari di incarichi politici non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. f), ragioni di parità di trattamento all'interno dello stesso ente fra titolari di incarichi politici e titolari di incarichi dirigenziali, nonché esigenze di semplificazione, hanno indotto l'Autorità a ritenere che, **nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, anche per i dirigenti sono pubblicati i dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. da a) ad e), ma non quelli previsti alla lett. f** (attestazioni patrimoniali e dichiarazione dei redditi).

L'Autorità, in ogni caso, ritiene che, **con riguardo ai dirigenti**, la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dall'art. 14 debba avvenire con opportuni adeguamenti: l'atto di nomina o di proclamazione è sostituito, ad esempio, dal provvedimento di incarico; i dirigenti, inoltre, non sono tenuti, ovviamente, a rendere le dichiarazioni concernenti le spese relative alla campagna elettorale.

- **Il comma 1-ter** dell'art. 14 ha introdotto un'ulteriore misura di trasparenza riguardante tutti i dirigenti.

Come espressamente previsto dalla norma, questi ultimi sono tenuti a comunicare all'amministrazione presso cui prestano servizio **l'importo complessivo** degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica. A tale obbligo corrisponde quello dell'amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale questo dato.

Secondo l'Autorità, il fine della nuova norma “ (...) *sembra quella di consentire e agevolare il controllo del rispetto della normativa vigente concernente il limite massimo delle retribuzioni fissato per i dipendenti pubblici, mediante la tempestiva disponibilità e conoscibilità del dato aggregato*”, considerato il rinvio all'art. 13, co. 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

In merito a cosa debba intendersi per “*emolumenti complessivi*”, per Anac costituiscono emolumenti: gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni (anche diverse da quelle di appartenenza).

Secondo l'Autorità per i trattamenti economici relativi a collaborazioni autonome e incarichi, rileva il criterio di competenza.

Al contrario per la retribuzione di risultato del personale dirigenziale e per altri analoghi emolumenti, la cui corresponsione è subordinata alla verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno precedente, si segue il criterio della cassa.

I dati vanno inseriti nella sezione "Amministrazione trasparente" e sono da aggiornare annualmente entro un termine ragionevole e comunque non oltre il 30 marzo.

Obblighi di pubblicazione a carico dei titolari di Posizione organizzativa muniti di deleghe

Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali.

Resta inteso che per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

Decorrenza dei nuovi obblighi

L'Autorità ritiene che per i soggetti per i quali la norma si applica per la prima volta si terrà conto di quelli in carica al, o cessati dal, 1° gennaio 2017 per i quali tutti i dati di cui all'art. 14 sono pubblicati entro il 30 aprile 2017.

Sanzioni

Ai sensi dell'art. 47, comma 1 e 1-bis, ai soggetti che omettono di comunicare i dati relativi ai commi 1 e 1-ter (o comunicano dati incompleti) e al responsabile della mancata pubblicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro con pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell'amministrazione.

In virtù di quanto sopra comunicato si rende necessario che:

- il servizio Gestione risorse umane provveda alle nuove pubblicazioni di cui all'art. 14 commi 1 lett. d) ed e) (per dirigenti e posizioni organizzative eventualmente munite di deleghe) e comma 1 – ter (solo per dirigenti) entro e non oltre il 30 Aprile 2017;
- i dirigenti, provvedano a verificare tempestivamente, prima che ne sia disposta la pubblicazione, eventuali variazioni e aggiornamenti dei dati in possesso del servizio Gestione risorse umane;
- analoga verifica dovranno effettuare le Posizioni organizzative, eventualmente munite di deleghe, per quanto concerne i dati di cui all'art. 14 comma 1 lett. d) ed e).
- L'Ufficio Relazioni con il Pubblico provveda a pubblicare materialmente e con immediatezza sul sito i dati ricevuti.

Cordiali saluti.

Il segretario generale

Resp. della trasparenza

BARBUSCIA ROSETTA

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005

Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (39)

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni: (40)

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'[articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441](#), nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli [articoli 3 e 4](#) della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 7](#).

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. (41)

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'[articolo 13, comma 1](#), del [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#). L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. (41)

1-quater. (...)

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'[articolo 17](#), comma 1-bis, del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), nonché nei casi di cui all'[articolo 4-bis, comma 2](#), del [decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78](#) e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae. (41)

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'[articolo 5](#). (42)